

STUDIO DOTT. VINCENZO M. CIMINO
CONSULENTE DEL LAVORO
VIA MAZZINI N 107 40137 B O LOGNA
TEL 051/344543 – FAX 051/306271

sito : www.studiocimino.com

mail : info@studiocimino.com

Consulenza del lavoro – Gestione delle relazioni industriali e rapporti sindacali – Gestione delle crisi aziendali – Amministrazione del personale dipendente ed equiparato – Assistenza nella gestione della contrattualistica in materia di lavoro – analisi e relazioni tecniche – CTU presso il Tribunale di Bologna

Oggetto: INDENNITA' DI TRASFERITA

Il comma 5, dell'art. 51, del D.P.R. n. 917/86, (TUIR), contempla tre modalità alternative di calcolo dell'indennità di trasferta, ovvero di rimborso delle spese sostenute in trasferta dal lavoratore dipendente o collaboratore fuori del territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro. I tre sistemi di rimborso sono:

1. sistema forfettario: che consiste nell'erogazione di una indennità di trasferta o diaria giornaliera stabilita in misura fissa e indipendente dall'effettiva spesa sostenuta dal dipendente collaboratore.

Prevede l'erogazione di un'indennità di trasferta **esclusa da imposte** fino ad un massimo di **46,48 al giorno in Italia ed 77,47 all'estero**.

Se al lavoratore sono rimborsate, oltre all'indennità forfetaria, altre spese dietro presentazione della relativa documentazione, tali rimborsi sono imponibili, fatta eccezione per le spese di viaggio (aereo, etc.) e di trasporto (taxi, trasporti pubblici etc.). Nel caso in cui il lavoratore utilizzi la propria auto potrà beneficiare dell'indennità chilometrica in esenzione da imposte nel limite del costo previsto dalle tariffe ACI per quella determinata autovettura.

2. sistema analitico o a piè di lista: in cui vengono restituite al lavoratore le spese effettivamente sostenute ed attestate da idonea documentazione.

Prevede il rimborso delle spese sostenute sulla base di idonea documentazione nelle seguenti modalità:

- **senza limite d'importo:** per spese di viaggio, trasporto, alloggio e vitto. Tali rimborsi non concorrono a formare reddito imponibile per il percettore.
- **nei limiti di 15,49 al giorno in Italia e di 25,82 all'estero:** le altre spese non documentabili quali le spese telefoniche, le mance, le spese di lavanderia e le spese accessorie a quelle alberghiere.

3. sistema misto: che si configura in un rimborso da parte del committente sia dell'indennità di trasferta in misura fissa che del rimborso analitico delle spese sostenute dal lavoratore.

Tale rimborso è caratterizzato dalla combinazione del rimborso forfettario e del rimborso analitico.

Nel rimborso misto si possono presentare le seguenti ipotesi:

- rimborso analitico delle spese di vitto o alloggio, oppure vitto o alloggio gratuito, unitamente all'indennità forfettaria: in questo caso le indennità di trasferta di euro 46,48 e 77,47 sono ridotte di 1/3 (quindi valore massimo euro 30,99 e 51,65);
- rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio, oppure vitto e alloggio gratuito, unitamente all'indennità forfettaria: in questo caso le indennità di trasferta di euro 46,48 e 77,47 sono ridotte di 2/3 (quindi valore massimo euro 15,49 e 25,82).

Anche in questo caso, se al lavoratore sono rimborsate, oltre all'indennità forfetaria, altre spese dietro presentazione della relativa documentazione, tali rimborsi sono imponibili, fatta eccezione

per le spese di viaggio (aereo, etc.) e di trasporto (taxi, trasporti pubblici etc.). Nel caso in cui il lavoratore utilizzi la propria auto potrà beneficiare dell'indennità chilometrica in esenzione da imposte nel limite del costo previsto dalle tariffe ACI per quella determinata autovettura.

Trasferte fuori del territorio comunale

Come già accennato il presupposto per l'esenzione in parola è che le attività dei collaboratori e dipendenti siano svolte **fuori del comune in cui si trova la sede di lavoro**. Occorre di conseguenza considerare il comune nel senso più ampio del termine, comprendendo anche in tale definizione le frazioni e le località. Tutti i rimborsi (eccetto i rimborsi di viaggio comprovati dal vettore) relativi ad attività svolte nel Comune, SONO pertanto TASSATE.

Trasferte entro il territorio comunale

I rimborsi di spese di trasferta per missioni nell'ambito del territorio comunale, ove è posta la sede di lavoro, concorrono alla formazione del reddito del percettore, ad eccezione dei soli rimborsi di spese di trasporto effettuati a mezzo di vettore a condizione che la spesa sia comprovata da idoneo documento giustificativo (biglietti autobus, metropolitana, tram, ricevute di taxi, etc).

Note per Amministratori

Le trasferte ed i relativi rimborsi valgono solo ed unicamente per attività di Amministratore e non di "socio operante". Inoltre l'erogazione dell'indennità chilometrica per il tragitto casa / lavoro parrebbe ammessa solo ed unicamente per gli amministratori la cui sede di lavoro non sia predeterminabile.

Tracciabilità spese

Dal 1° gennaio 2025, ai fini della deducibilità fiscale delle tipologie di spese, vige l'obbligo di utilizzo dei sistemi di pagamento tracciabili, previsti dall'articolo 23 del Dlgs 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Ad esempio, rimarrà limitata ai soli pagamenti effettuati con i suddetti sistemi tracciabili:

- la deducibilità per l'azienda e l'esenzione dal reddito del dipendente delle spese per vitto e alloggio sostenute o rimborsate analiticamente ai dipendenti, nonché quelle per viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea;
- la deducibilità per l'azienda e l'esenzione dal reddito del dipendente delle spese di rappresentanza;

Quindi dal 1° gennaio 2025 gli strumenti di pagamento utilizzati per le spese, non solo da imprese e professionisti, ma anche dai loro dipendenti dovranno essere adattati alla nuova normativa, con una spinta consistente verso la digitalizzazione degli stessi.

Le spese sostenute con metodi **non tracciabili**, come i pagamenti in contante, non godranno più delle agevolazioni fiscali, NON SARANNO DEDUCIBILI DAL REDDITO D'IMPRESA, DETERMINERANNO REDDITO IN CAPO AL DIPENDENTE.

Valore delle autocertificazioni.

Elemento di determinante importanza è l'autocertificazione redatta dal dipendente/amministratore e controfirmata dal datore di lavoro, che assume carattere probatorio e per il quale il percettore (dipendente/amministratore) si assume la responsabilità civile e penale di quanto dichiarato.

Documenti di supporto.

Si ricorda che i rimborsi degli scontrini (sempre e solo relativi ad attività in trasferta e fuori dal Comune ove ha sede l'Azienda) sono ammessi solamente se "parlanti", quindi contenenti la natura, la quantità e la qualità dell'operazione nonché il codice fiscale dell'acquirente (amministratore) e/o azienda. Diversamente è ammessa la ricevuta fiscale, sempre con i dati identificativi dell'Azienda datrice di lavoro o la classica fattura.

I semplici scontrini fiscali purtroppo non sono di per sè ammessi, se non nella misura generica delle spese non documentate di euro 15,49 al giorno (e pertanto in assenza dell'erogazione dell'indennità di trasferta, sia nella modalità forfetaria che mista).

Si rimane a disposizione per eventuali necessità. Cordiali saluti.
Studio Cimino